

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 FEBBRAIO 2022

L'anno 2022, il giorno 5 del mese di febbraio alle ore 9.30 in Vigonza (PD), Via Londra 18, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea dei soci del Comitato Promotore dell'Associazione Save a Horse Italia, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifica della Statuto e della denominazione sociale;
3. Scelta organo amministrativo monocratico e conferma del Presidente;
4. Varie ed eventuali.



Sono presenti il Presidente Valentina Albanese, il socio ordinario Pierluigi Albanese che interviene in proprio e per conto del socio ordinario Gloria Billi in forza di apposita delega rilasciata in data 4 febbraio 2022, il socio ordinario Donatella Duse che interviene in proprio e per conto del socio ordinario Caterina Moncada, in forza di apposita delega rilasciata in data 3 febbraio 2022. Il socio ordinario Claudio Coratella partecipa in videoconferenza ed interviene in proprio e per conto del socio ordinario Riccardo Rinaldi, in forza di apposita delega rilasciata in data 3 febbraio 2022.

A fronte della presenza di tutti i soci l'assemblea si svolge in forma totalitaria.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Donatella Duse.

Il Presidente informa i soci in merito alle attività svolte sino alla data odierna a partire dalla costituzione del Comitato. In particolare, è stata organizzata una cena di presentazione raccolta fondi che si è tenuta il giorno 7 giugno 2021 presso il ristorante Osteria di Quartiere Luna, sita in Piazza Stefano Jacini a Roma, in occasione della quale sono state altresì consegnate delle targhe commemorative, per l'impegno profuso nella tutela dei cavalli, a Claudio Coratella, all'epoca non ancora socio ordinario, al Generale Tommaso Bruni, Presidente del CREC – Centro di Riabilitazione Equestre Capitolium, che svolge attività di ippoterapia all'interno della struttura dei Lancieri di Montebello utilizzando cavalli del corpo militare a fine carriera, e a Roberto Finocchi, per l'attività di consulenza che svolge ai fini del benessere di cavaliere e cavallo.

Successivamente, in data 18 novembre 2021, è stata organizzata una cena di beneficenza in favore del Comitato da parte di Coratella Studio Legale, che si è svolta presso il ristorante Blume di Roma.

Le spese sostenute sino ad ora hanno riguardato l'acquisto del merchandising (polo, felpe, giacche e borse), con logo e scritta "Save a Horse", utilizzati come omaggio in occasione dei due eventi citati.

Le attività svolte, le donazioni ottenute spontaneamente e tramite la campagna aperta sulla piattaforma Go -Fundme, al netto delle spese sostenute, evidenziano un saldo attivo, ad oggi, pari ad € 1.918,25. Si offrono in visione agli intervenuti e saranno messi a disposizione di tutti i soci gli estratti del conto corrente aperto presso Banco BPM dalla data di apertura ad oggi.

I soci prendono atto delle attività svolte e dei risultati finanziari illustrati e rappresentati dagli estratti del conto corrente offerti in visione.

Allo stato attuale, a fronte dei fondi raccolti con le attività sopra indicate, si è valutato di procedere alla trasformazione da Comitato preparatore ad Associazione, nella forma di Organizzazione di Volontariato. Successivamente, quando sarà

stato l'importo di € 15.000,00, necessario per poter chiedere il riconoscimento dell'associazione con conseguente attribuzione della personalità giuridica, si procederà con gli adempimenti necessari per tale istanza.

Ai fini della trasformazione in Associazione, in forma di Organizzazione di Volontariato (ODV), dotata di tutti i requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore), si fa presente, in primo luogo, che è stato raggiunto il numero minimo di 7 soci. Inoltre, è stato modificato lo statuto, la cui versione aggiornata viene acclusa al presente verbale. In particolare, con riferimento alle finalità dell'associazione, mentre lo statuto del Comitato prevede la raccolta dei fondi necessari alla costituzione di un'associazione dotata di personalità giuridica, il nuovo statuto oggetto di proposta di approvazione individua le finalità specifiche di tutela degli animali e, in particolare, dei cavalli, con tutte le ulteriori declinazioni come elencate in dettaglio nel nuovo statuto, di cui si dà lettura integrale.

Si propone, pertanto, di approvare il cambio di denominazione da "Comitato preparatore per l'Associazione Save a Horse Italia" a "Save a Horse Italia ODV" e l'approvazione del nuovo statuto sociale.

Dopo la lettura del nuovo testo dello statuto sociale i soci all'unanimità approvano la nuova denominazione "Save a Horse Italia ODV" ed approvano, altresì, il nuovo statuto sociale accluso al presente verbale.

Con riferimento all'organo amministrativo dell'associazione, per il quale è previsto dal nuovo statuto che lo stesso possa essere in forma monocratica o collegiale, si propone di approvare la forma monocratica.

I soci all'unanimità approvano la scelta dell'organo amministrativo in forma monocratica.

Conseguentemente, si propone di confermare nella carica di Presidente la Sig.ra Valentina Albanese.

I soci all'unanimità, con l'astensione dal voto dell'attuale Presidente, Sig.ra Valentina Albanese, approvano la conferma della carica di Presidente in capo alla Sig.ra Valentina Albanese.

Il Presidente, rilevato che non vi è null'altro da discutere e da deliberare, toglie la seduta alle ore 11.10.

Il SEGRETARIO

Donatella Duse

Il PRESIDENTE

Valentina Albanese



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "SAVE A HORSE - ITALIA ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro **"Save a Horse Italia - ODV"**, denominata anche "Save a Horse Italia - Organismo Di Volontariato" (di seguito, l'"Associazione").

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma e può istituire, in tutta Europa, uffici e strutture periferiche. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Organo Amministrativo.

Gli uffici e le strutture periferiche sono esclusivamente articolazioni territoriali dell'Associazione, con autonomia organizzativa, entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali, ma senza alcuna attribuzione di autonomia giuridica, patrimoniale e contrattuale.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione, tuttavia, potrà sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale; in tale ipotesi l'intero fondo comune sarà devoluto come indicato al successivo articolo 19.

Art. 3 - Finalità e Attività

L'associazione **"Save a Horse Italia - ODV"**, è apartitica e fondata sui principi ed i valori del volontariato, non ha finalità di lucro ed i suoi componenti si impegnano a collaborare volontariamente per il raggiungimento dello scopo costitutivo. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. *"b) interventi e prestazioni sanitarie;"*
2. *"e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;"*
3. *"f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;"*
4. *"g) formazione universitaria e post-universitaria;"*
5. *"h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;"*
6. *"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;"*
7. *"t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;"*
8. *"u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;"*
9. *"v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;"*
10. *"y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;"*
11. *"z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata."*

L'associazione **"Save a Horse Italia - ODV"**, in particolare, ha come finalità statutarie:

- la protezione e la salvaguardia degli animali in generale e, in particolare, degli equidi, con specifica attenzione ai cavalli sportivi;
- la promozione degli sport equestri dilettantistici quale fondamentale strumento per la costruzione del rapporto tra gli equidi ed il genere umano;

- la promozione degli sport equestri dilettantistici quale strumento di inclusione di soggetti più deboli sotto il profilo economico e sociale, anche mediante progetti di sostegno economico per la pratica degli sport equestri a beneficio di minori appartenenti a categorie disagiate;
- la promozione dell'ippoterapia e dell'onoterapia, quale strumento di cura e di inclusione sotto il profilo psicofisico e sociale;
- la realizzazione di progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado e lo svolgimento di attività culturali e artistiche, nelle più svariate forme, per promuovere, attraverso la cultura e l'arte, il rispetto e la protezione degli animali e del loro habitat naturale;
- la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente sotto ogni profilo;
- l'istituzione e la gestione di parchi in cui realizzare strutture di assistenza e ricovero per gli equidi e per gli animali in generale, e di tutela dell'ambiente;

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può:

- adoperarsi per recuperare cavalli in stato di difficoltà, abbandono o maltrattamento ed intende intervenire in favore di cavalli o altri equidi che necessitino di cure, anche chirurgiche, che i proprietari non vogliano o non siano in grado di sostenere, facendosi carico delle relative spese ed occupandosi della loro riabilitazione anche attraverso convenzioni ed accordi con cliniche veterinarie specializzate;
- sviluppare e realizzare progetti di sensibilizzazione e di comunicazione sulle tematiche ambientali, diretta al pubblico e/o a soggetti istituzionali nonché svolgere attività di informazione, educazione e formazione finalizzate alla conoscenza e alla tutela degli equidi e dei cavalli, degli animali in generale e dell'ambiente;
- ricevere, acquistare e/o allevare equidi per il perseguimento delle finalità associative;
- sviluppare e realizzare progetti di utilizzo sostenibile delle risorse naturali, di impianti per il riciclo di materiali organici e la fruizione di energie rinnovabili, nonché programmi di tutela, valorizzazione e gestione delle risorse ambientali;
- organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione ed aggiornamento per studenti e docenti, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
- acquisire, gestire e/o comunque godere, a qualunque titolo, beni mobili ed immobili;
- intraprendere azioni giudiziarie in sede civile o penale a tutela degli animali e dell'ambiente anche attraverso la presentazione di esposti, denunce, querele, nonché attraverso la costituzione di parte civile in processi per reati a danni di animali o ambiente;
- tutela giuridica degli animali e dell'ambiente attraverso la proposta di normative e regolamentazioni amministrative sulle tematiche di tutela ambientale e di protezione degli animali, nonché attraverso l'attività di monitoraggio e vigilanza ambientale.
- concludere accordi con enti e istituzioni pubblici e privati, sia nazionali che internazionali, che abbiano analoghe finalità;
- istituire e gestire, con contabilità separata, istituti e centri di ricerca che siano strumentali al perseguimento degli scopi statuari;
- costituire patrimoni con vincoli di destinazione coerenti con le finalità dell'Associazione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 117/2017;
- costituire o partecipare a fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, e aderire ad enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi dell'associazione;
- costituire o partecipare a società commerciali strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

L'associazione può promuovere, organizzare, amministrare, svolgere e/o sostenere ogni iniziativa, diretta o collaterale, di carattere culturale, promozionale, imprenditoriale, finanziaria e/o economica ritenuta utile e strumentale al perseguimento dello scopo costitutivo; a titolo solo esemplificativo e non esaustivo:

- effettuare raccolte di fondi presso individui, enti pubblici e privati;
- organizzare attività editoriali e di informazione, quali siti web, pubblicazioni, convegni, meeting;
- incaricare studi di progettazione e di fattibilità per la realizzazione delle finalità del Progetto;
- interloquire con gli enti competenti per l'attivazione delle procedure amministrative necessarie per la realizzazione degli scopi costitutivi;
- collaborare con soggetti privati e pubblici per la realizzazione delle attività.

Art. 4 - Assicurazione dei volontari

L'associazione stipula idonea polizza assicurativa, come previsto dall'art. 18 D. Lgs. 117/2017, per il caso di infortunio, malattia e responsabilità civile dei volontari dell'associazione stessa.

Art. 5 - Soci

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che, accettando di sottostare al suo Statuto, condividendone le finalità, intendano impegnarsi per la realizzazione delle stesse.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e la disciplina del rapporto associativo è uniforme. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto in Assemblea. Tutti i soci possono candidarsi a ricoprire il ruolo di organi dell'Associazione nei modi previsti dallo Statuto.

Ogni socio può partecipare alle attività dell'Associazione prestando la sua opera in qualità di volontario. In ogni caso per le sue attività di volontariato non avrà diritto ad alcun compenso.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione ed il versamento della quota annuale che viene stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo.

Possono essere soci dell'associazione sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche.

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio all'Organo amministrativo, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata da persone giuridiche, questa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'ammissione a soci dell'associazione, deliberata dall'Organo amministrativo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo amministrativo cura l'annotazione dei nuovi soci nel Libro dei Soci, dopo aver verificato la regolarità della domanda di ammissione.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere comunicata in forma scritta senza obbligo di motivazione.

I membri dell'Associazione hanno il dovere di partecipare alla vita associativa e ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

Lo status di socio dell'Associazione ha carattere permanente e può venire meno, oltre che per causa di decesso:

- per recesso volontario da notificarsi all'Associazione con idoneo mezzo attestante la ricezione;
- per esclusione, deliberata dall'Organo amministrativo con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, dovuta a:
 - a) inadempienza del socio agli obblighi derivanti dallo Statuto e/o dalle deliberazioni degli Organi sociali;
 - b) comportamento contrario alla ordinaria correttezza e rispetto nei rapporti tra i soci e nei rapporti con l'esterno;
- per scioglimento dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo amministrativo ed ha effetto dalla data di deliberazione. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Organo amministrativo il quale ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo amministrativo sul Libro dei soci.

Art. 6 - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con l'associazione, è quello risultante dal modulo di iscrizione o da una eventuale successiva comunicazione di variazione del domicilio.

Tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto verranno inviate ai soci a mezzo posta elettronica o pec all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione all'Associazione o in una eventuale successiva comunicazione di variazione di indirizzo elettronico.

I soci hanno l'onere di comunicare tutte le eventuali variazioni all'organo amministrativo con obbligo per quest'ultimo di tempestivo aggiornamento.

Art. 7 - Sostenitori

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell'Associazione di almeno 30 euro senza richiederne l'ammissione come soci.

Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente alle attività dell'Associazione senza richiederne l'ammissione come soci.

I sostenitori non hanno diritto di voto, ma sono informati periodicamente sulle attività dell'Associazione.

Art. 8 - Patrimonio

L'Associazione gode di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi scopi, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi soci e/o di terzi.

Il fondo dell'Associazione è composto, oltre che dalle quote associative, dalla raccolta di fondi destinati al perseguimento dello scopo dell'Associazione stessa.

L'Associazione trarrà i mezzi necessari per il perseguimento dello scopo costitutivo principalmente:

- da contributi periodici, erogazioni, donazioni, lasciti e da ogni altro conferimento, a titolo di liberalità, di denaro, di beni mobili e immobili, offerto da chiunque, condividendolo, intenda supportarne la destinazione all'attuazione dello scopo dell'Associazione;
- da finanziamenti infruttiferi e/o a fondo perduto stanziati da enti pubblici e privati;
- da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione e redditi di tutti i beni pervenuti all'Associazione;
- dalle oblazioni raccolte;
- da ricavi dall'organizzazione di manifestazioni, diffusione di pubblicazioni, erogazione di servizi, prodotti ed altre attività coerenti e concorrenti al raggiungimento degli scopi e ad essi direttamente connesse o di essi integrative;
- dalle raccolte di fondi, anche mediante aste di beneficenza, vendita di prodotti promozionali dell'associazione etc;
- da risorse economiche proventi di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- da ogni altra entrata o cespite patrimoniale.

I fondi raccolti dall'Associazione sono vincolati alla realizzazione delle proprie finalità.

Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione o in occasione del suo scioglimento.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse anche mediante la costituzione o implementazione di riserve.

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata all'Organo Amministrativo il quale gode, a tal fine, della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accendere, in nome e per conto dell'Associazione stesso, conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari di propria fiducia.

Art. 9 - Organi Sociali

Sono Organi Sociali dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei membri dell'Associazione;
- l'Organo amministrativo;
- il Presidente.

Tutte le cariche degli Organi dell'Associazione non hanno diritto ad alcun emolumento, ma soltanto al rimborso delle spese eventualmente sostenute purché documentate e precedentemente autorizzate.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo amministrativo.

Nelle adunanze dell'Assemblea hanno diritto al voto tutti i soci dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun Socio può ricevere al massimo cinque deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo ed ogni volta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei soci ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea, e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza a condizione che sia garantita la partecipazione effettiva dei soci. In questo caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario.

La convocazione dell'assemblea, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, viene effettuata con lettera inviata ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante posta elettronica o pec.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal membro più anziano tra i presenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente; tramite invio dell'avviso di convocazione con posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci dell'Associazione e sia presente il Presidente.

In seconda convocazione l'Assemblea, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 minuti dall'orario di convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'adunanza dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro verbali ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.

Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 11 - Assemblea totalitaria

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita e le relative deliberazioni adottate, quando sono presenti tutti i soci e l'Organo amministrativo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- stabilisce gli indirizzi per l'attuazione dei compiti statutari;
- nomina e revoca i componenti l'organo amministrativo;
- approva il rendiconto di gestione e gli eventuali regolamenti interni;
- discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

Art. 13 Organo amministrativo

L'Associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, dal Presidente o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

I predetti organi durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina ovvero fino a revoca da parte dei soci, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. Possono essere nominati amministratori anche non soci. Agli amministratori non spetta alcun compenso ma, ove espressamente previsto hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro mandato.

Art. 14 - Cause di decadenza

Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più componenti del consiglio di amministrazione, purché la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo sia sempre costituita da membri nominati dai soci stessi, gli altri, con decisione presa all'unanimità, provvedono a sostituirli. Tale decisione è comunicata ai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci in cui tale nomina deve essere ratificata dall'assemblea. In caso di ratifica della nomina da parte dei soci, ove non sia specificamente indicata la durata del mandato, gli amministratori così riconfermati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare fino alla metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Organo Amministrativo e i soci devono provvedere senza indugio alla nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente. Il presidente dura in carica per la durata dell'ufficio di amministratore ed è rieleggibile.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Per la rappresentanza dell'Associazione potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei membri dell'Associazione che dei terzi, e può aprire, gestire estinguere conti correnti, con facoltà di nominare soggetti terzi quali delegati ad operare sui conti correnti intestati all'Associazione.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Nell'ipotesi in cui il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito in ogni sua attribuzione da altro membro individuato dal Presidente.

Nel caso in cui l'assemblea scelga di non eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività dell'Associazione e gli competono tutte le funzioni attribuite dall'art. 17 del presente statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Il Presidente Onorario

L'organo amministrativo può nominare fino a due Presidenti onorari tra le personalità che si sono contraddistinte negli ambiti in cui l'Associazione opera.

Il Presidente Onorario non ha potere di voto in Consiglio di Amministrazione e non percepisce alcuna forma di retribuzione o indennità, in quanto carica onorifica.

Art. 17 - Poteri di gestione e organi delegati.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutte le operazioni ritenute opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione degli atti riservati dalla legge o dal presente statuto ai soci. Per la gestione dell'Associazione potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

Art. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate e precedentemente autorizzate dal Presidente o dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto con l'Associazione di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità l'Organo Amministrativo propone all'Assemblea dei Soci lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e deciderà la devoluzione dei beni residui dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, a favore di un altro Ente del Terzo Settore che persegue i medesimi fini.

Art. 19 - Norme Generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Art. 20 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

